

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4628-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(ALFANO)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MINNITI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

---

*Presentato il 29 agosto 2017*

---

(Relatrice: **GARAVINI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4628 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4628 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di

Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto sono poste a carico dello Stato richiedente;

in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

appare necessario inoltre specificare il carattere « annuo » dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

*sopprimere il comma 2.*

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4628 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 »;

rilevato come i due Accordi di cui si propone la ratifica siano finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra l’Italia e la Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale, intensificando in particolare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro ed escludendo la possibilità che l’assistenza giudiziaria tra i due Paesi sia rifiutata per motivi attinenti al segreto bancario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—  
ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.219 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—  
ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.219 **annui** a decorrere dall'anno **2018**, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 **annui** a decorrere dall'anno **2018**, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 **annui** a decorrere dall'anno **2018**, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 **annui** a decorrere dall'anno **2018**, si provvede mediante corri-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

spondente riduzione **delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*Soppresso.*

**2. Identico.**

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA



\*17PDL0056280\*